COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 52 del 26/05/2022

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTISEI** del mese di **MAGGIO** alle ore **20:30**, nella **Residenza** Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Presidente del Consiglio Parenti Elisa** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	COSTI MARIA	x		14	MAMMI MARIA CRISTINA		x
2	PARENTI ELISA	x		15	PINELLI LUCA	x	
3	SANTUNIONE GIULIA	x		16	FERRARI FRANCESCO	x	
4	CORRADINI ANDREA	x		17	BERGAMINI MATTEO (*)	x	
5	BERSELLI BENEDETTA	x		18	ROMANI DAVIDE		x
6	ZANNI FILIPPO	x		19	REGGIANINI MARTINA	x	
7	NEVIANI ALESSANDRO	x		20	GATTI FRANCESCA		x
8	BARTOLI GIORGIA	x		21	BARBOLINI EMANUELA	x	
9	PAGANI EGIDIO		x	22	RIGHI RIVA COSTANTINO	x	
10	MALAGOLI LUCA	x		23	MESSORI MARINA	x	
11	BENASSI NICOLA	x		24	IACOI SAVERIO	x	
12	GHINELLI PIETRO	x		25	SACCANI GIULIANO		x
13	BORBEGGIANI GABRIELLA	x					

Totale Presenti n. 20 Totale Assenti n. 5

(*) Il Cons. Bergamini è entrato in Aula alle ore 21.28 durante la trattazione del punto n. 3) dell'O.d.G.
Partecipa il Segretario Generale **Dr.ssa Clementina Brizzi.**
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: SANTUNIONE GIULIA, BERSELLI BENEDETTA, IACOI SAVERIO.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Maria Costi, illustrativa della seguente proposta di deliberazione:

<<**Considerato che**:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi: Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con L.n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*";

Considerato che, in materia di potestà regolamentare:

- l'art. 52, del D.lgs. n. 446/1997 disciplina la potestà regolamentare del Comune ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che "per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 dispone che "il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Richiamato in particolare, l'art. 18 comma 10 del Regolamento Comunale Tari approvato con delibera di C.C. n. 34 del 10/04/2014 e successive modificazioni, nel quale viene precisato che il Consiglio Comunale all'atto della determinazione delle tariffe potrà deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ai sensi dell'art 1 comma 660, legge 147/2013. I criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta;

Considerato che il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per Covid-19 dichiarata all'inizio del 2020, ha continuato a determinare ricadute negative e grave disagio economico-finanziario attività produttive, commerciali e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio, anche per gli anni 2021 e 2022;

Richiamati, a riguardo, i seguenti atti emergenziali :

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Dato atto che:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL 228/2021 (cd. dl "Milleproroghe") prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1 683 della legge 147/2013, possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
- l'art. 3, commi 5-sexiesdecies del DL 228/2021 che dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art.1 comma 651 della L.147/2013, il Comune nella determinazione della tariffa Tari tiene conto dei criteri previsti nel "*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*" emanato con DPR 158/1999;
- che il metodo normalizzato approvato dal DPR 158/99, nello stabilire le regole di determinazione delle tariffe al fine di garantire l'integrale copertura dei costi (fissi e variabili) da distribuire tra Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche, prevede l'applicazione di coefficienti che vadano a riparametrare la potenziale produzione di rifiuti rispetto al numero dei componenti ed alla superficie dei locali per le UD (Ka e Kb), e rispetto alla tipologia di attività svolta e alla quantità di rifiuti prodotti per le UND (Kc e Kd);
- che il metodo normalizzato approvato dal DPR 158/1999 prevede, all'art.4 comma 2, che *"L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica"*;
- l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA
- i coefficienti Ka e Kb delle utenze risultano conformi a quanto stabilito dal D.P.R. n. 158/1999;
- i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche rientrano nei limiti di cui alle tabelle allegate al DPR 158/1999 derogabili secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;
- ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L.147/2013, gli Enti Locali determinano le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 7, commi 5 e 6, della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- l'art. 2, comma 2.2, della determinazione n. 2/2021-DRIF del 4 novembre 2021, definisce gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, nonché le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, oltre a contenere chiarimenti su aspetti applicativi della

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Considerato, inoltre, che nella nota inviata dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia –Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), protocollo n. 11766 del 13/04/2022, viene esplicitamente detto che:

- la complessità delle elaborazioni comporterà per molti bacini tariffari tempi di elaborazione non compatibili con l'attuale termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe, fissato al 30 aprile p.v.;
- durante il corso del primo trimestre 2022, si sono verificate molte problematiche sull'applicazione del PEF quadriennale, una sostanziale difficoltà di calcolo ed elaborazione, soprattutto per quanto attiene la composizione dei conguagli da annualità passate (tra cui i RCU e RCND), l'introduzione del metodo tariffario ARERA relativo agli impianti di smaltimento e trattamento organico, la necessità di introdurre le novità contenute nel Testo Unico sulla qualità nel settore rifiuti (TQRIF) approvato da ARERA con propria delibera il 18 gennaio u.s., le concessioni affidate a dicembre 2021 per la gestione del servizio nei bacini "Pianura e montagna modenese" e Bologna, la necessità di considerare contemporaneamente tutte queste novità, peraltro nello stesso periodo di tempo in cui ATERSIR, Comuni e Gestori hanno appena terminato la complessa attività di predisposizione e approvazione delle candidature PNRR completata lo scorso 16 marzo;
- Le difficoltà attuali dell'Agenzia nell'approvazione dei PEF entro il 30 aprile interessa l'intero paese tanto che ANCI nazionale sta proponendo in sede parlamentare uno specifico emendamento a svariati Ddl e DL in esame in questi giorni, finalizzato ad una diversa declinazione dell'art.3, comma 5-quinquies del dl 228/2021, indicando espressamente la prevalenza del termine del bilancio se questo viene fissato a data successiva al 30 aprile, ovvero – in subordine – la proroga al 31 maggio del termine del prelievo sui rifiuti per il solo anno 2022.

Tenuto conto anche della proroga al 31 maggio 2022 le elaborazioni effettuate da Atersir sono molto complesse e l'approvazione del Piano economico Finanziario da parte del Consiglio d'Ambito è stata fissata per il giorno 17 maggio 2022;

Richiamata la Deliberazione di mera presa d'atto avente ad oggetto "Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani Anno 2022 – Presa d'atto", inserita nell'ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Comunale;

Valutato che nessun potere autoritativo permane in capo agli organi dell'Amministrazione comunale relativamente ai Piani economici finanziari relativi alla gestione dei rifiuti e che gli stessi rappresentano l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe, così come disposto dal comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, ai sensi del quale *"Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente"* ;

Considerato che, fatte salve tutte le valutazioni sopra riportate, oltre a quelle definite nell'atto "Presa d'atto dell'organo competente del Piano Economico Finanziario del servizio gestione rifiuti" che costituiscono elemento motivazionale del presente atto, è opportuno confermare per l'anno 2022 la tariffe della TARI dell'anno 2021;

Dato atto che, dalle analisi condotte risulta che, a fronte della variazione in diminuzione del PEF 2022, è stata registrata un'analoga variazione per dimensione nelle entrate previste da TARI a seguito della fuori uscita dal sistema pubblico di gestione dei rifiuti da parte di alcune utenze di dimensione rilevante: la previsione delle entrate a tariffe invariate pertanto garantisce la copertura del montante per il servizio gestione rifiuti;

Considerato che non è possibile, fatti salvi interventi specifici del legislatore e condizioni oggettive che possano verificarsi, modificare successivamente le tariffe e che la mancata approvazione comporta un' automatica applicazione delle tariffe dell'anno precedente (principio della ultrattività delle aliquote e tariffe dell'anno precedente, art 1 comma 169 legge 296/2006);

Visto che la proposta di conferma delle tariffe Tari è stata redatta sulla base dei dati e delle elaborazioni tenute agli atti dell'ufficio Entrate e Tributi, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale, del Piano Economico Finanziario, del principio della copertura integrale dei costi del servizio di cui all'art. 654 della L.147/2013 e in conformità a quanto stabilito dalle direttive dell'Autorità (ARERA);

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/04/2022 chiuso con la seguente composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:		10.960.519,32
Parte accantonata [3]		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 [4]		3.107.976,50
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		256.334,48
Altri accantonamenti		1.110.638,81
	Totale parte accantonata (B)	4.474.949,79
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		2.376.076,25
Vincoli derivanti da trasferimenti		678.209,30
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		9.399,55
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		659.899,76
Altri vincoli		140.246,07
	Totale parte vincolata (C)	3.863.830,93
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	64.114,18
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.557.624,42

Visto che nell'avanzo di amministrazione 2021 sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati pari ad € 740.081,53;

Considerata la necessità di definire i criteri delle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze Tari, sia le utenze non domestiche, in quanto colpite dagli effetti, diretti ed indiretti, derivanti dalle ulteriori restrizioni sopracitate, che le utenze domestiche che hanno subito indirettamente la crisi finanziaria dei vari settori economici;

Viste le stime delle riduzioni relative alle utenze non domestiche elaborate dall'Ufficio entrate e tributi;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale intende concedere relativamente all'anno 2022 le sotto riportate riduzioni tariffarie, definendo i seguenti criteri:

AGEVOLAZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE SULLA BASE DELLA CATEGORIA:

- riduzione Tari del 40% stimata in **€ 210.000,00**, applicata alla Quota Fissa e alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e restrizioni subite dalle attività appartenenti alle seguenti categorie:
    - Cat. 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
    - Cat. 4 - Impianti sportivi
    - Cat. 7 - Alberghi con ristorante
    - Cat. 8 - Alberghi senza ristorante
    - Cat. 17 - Parrucchiere, barbiere, estetista
    - Cat. 22 - Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Mense, Pub, Birrerie
    - Cat. 23 - Mense, Birrerie, Amburgherie
    - Cat. 24 - Bar, Caffè, Pasticceria
- La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento di saldo/conguaglio Tari 2022.

AGEVOLAZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE SULLA BASE DELLA RIDUZIONE DEL FATTURATO;

- Riduzione Tari pari al 30%, applicata alla parte variabile e alla parte fissa, stimata in **€ 11.675,56**, destinata alle utenze non domestiche, diverse da quelle di cui al punto precedente, che hanno subito le conseguenze negative della crisi pandemica e un calo dei propri clienti, riscontrabile da un corrispondente calo di fatturato.
  La riduzione è riconosciuta previa presentazione di un'istanza da parte del contribuente, da inviare al Comune entro il termine del 30/09/2022, che sarà successivamente portata in detrazione nell'avviso di pagamento saldo/conguaglio Tari 2022. L'importo stimato è da ritenersi a capienza e la percentuale di riduzione è calcolata sulla base dell'incidenza dell'importo massimo concedibile stanziato a bilancio, fatto salvo il rifinanziamento della copertura, al totale della Tari dovuta dalle utenze richiedenti con un limite massimo di riduzione del 30%;
- I criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta, come previsto dal Regolamento Comunale.

AGEVOLAZIONE PER UTENZE DOMESTICHE SULLA BASE DELL'ISEE:

- **Rilevato che** l'Amministrazione Comunale intende concedere una riduzione massima stimata in **€ 120.000,00** per le Utenze Domestiche, definendo i seguenti criteri:
    - aumento delle fascia di reddito Isee fino a € 20.000,00;
    - introduzione della riduzione al 20% per lo scaglione da € 17.000,00 ad € 20.000,00;
    - aumento della fascia di reddito che ha diritto alla riduzione pari al 90% da € Zero a € 10.000,00, ovvero le fasce più deboli;
    - conferma delle restanti % di riduzione Tari, come da tabella soprariportata:

VALORI ISEE 2021		% RIDUZIONE TARI 2022
DA	A	
-	10.000,00	90%
10.000,01	11.000,00	80%
11.000,01	13.000,00	60%
13.000,01	15.000,00	40%
15.000,01	17.000,00	30%
17.000,01	20.000,00	20%

- La riduzione è riconosciuta previa presentazione di un'istanza da parte del contribuente da inviare al Comune entro il termine del 30/09/2022 e che sarà successivamente calcolata nell'avviso di pagamento a saldo/conguaglio Tari 2022; il criterio di accoglimento della richiesta, fino al limite delle risorse disponibili, tiene conto dei valori dell'Isee, che vengono graduati partendo dai valori più bassi, mentre, in caso di parità, in base all'ordine di arrivo della richiesta. Nel suddetto importo potranno essere riconosciuti interventi e agevolazioni ai sensi dell'art.19, comma 1 lettera a) del vigente Regolamento TARI. Si precisa che gli stanziamenti per tipologia di riduzione sono importi stimati e, in sede di applicazione degli sconti, l'ammontare massimo complessivo deve essere pari a € 120.000,00;

Considerato che le suddette agevolazioni atipiche non comportano aggravio per le singole categorie di utenza, ma la copertura è assicurata attraverso il reperimento di risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, così come previsto dal comma 660 dell'art.1 del D.Lgs. 147/2013 e recepito anche dal Regolamento Comunale vigente all'art 18 comma 10;

Rilevato che le forme di intervento per un totale di **€ 341.675,56** sopra indicate possono essere compendiate come segue:

- **€ 221.675,56** riservate alle Utenze Non Domestiche mediante applicazione dell'avanzo vincolato 2021 e, in particolare, della quota di fondo definita come perdita figurativa TARI assegnata con il decreto per la certificazione del fondo funzioni fondamentali;
- **€ 120.000,00** riservate alle Utenze Domestiche che presentano Isee con valori da € Zero a € 20.00,00: il suddetto intervento è finanziato mediante applicazione dell'avanzo vincolato 2021 e, in particolare, della quota di fondo definita come perdita figurativa TARI assegnata con il decreto per la certificazione del fondo funzioni fondamentali;

Si precisa che gli stanziamenti per tipologia di riduzione sono importi stimati e, in sede di applicazione degli sconti, l'ammontare massimo complessivo deve essere pari ad € 341.675,56. Nel limite di tale somma sono ammesse variazioni compensative tra le varie tipologie di agevolazioni. Le agevolazioni che eccedono le suddette somme potranno essere riconosciute previo adeguamento degli stanziamenti di bilancio

Preso atto delle riduzioni della Tassa Rifiuti introdotte dall'Amministrazione Comunale per l'anno 2022;

Tenuto conto, inoltre, che l'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504 e che, pertanto, sull'importo della Tari il tributo è applicato nella misura del 5%, fissata dall'art. 19, comma 7, del D. Lgs.504/92, così come modificato dall'art. 38-bis del D.L.124/2019;

Richiamati:

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, in base al quale: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, in base al quale “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.*”;

Dato atto che:
- la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 19/05/2022 dalla Commissione Risorse Economiche in seduta congiunta con la Commissione Ambiente, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;
- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell’art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che è stato richiesto il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, e quest'ultimo è stato rilasciato in data 24/05/2022, verbale n. 14, conservato agli atti;

Dato atto che:
- la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Risorse Economiche nella seduta del 19/05/2022;
- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell’art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, di seguito interamente richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) Di richiamare e approvare espressamente le circostanze, le valutazioni e la programmazione dettagliata in premessa e negli allegati del presente atto deliberativo, che ne formano parte integrante;
2) Di prendere atto dello schema di calcolo del montante derivante dal Piano Economico Finanziario del servizio di gestione del rifiuti urbani del Comune di Formigine allegato A), deliberato dal Consiglio d’ambito con delibera n. 46 del giorno 17/05/2022, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) Di confermare, in conformità a quanto sopra illustrato, le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 allegato b) e allegato c), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;
5) Di procedere con l'approvazione delle riduzioni Tari alle Utenze Domestiche, per il solo anno 2022, stimata in circa € 120.000,000, nel seguente modo:

- aumento della fascia di reddito Isee fino a € 20.000,00;
- introduzione della riduzione al 20% per lo scaglione da € 17.000,00 ad € 20.000,00;
- aumento della fascia di reddito che ha diritto alla riduzione pari al 90% da € Zero a €10.000,00, ovvero le fasce più deboli;
- conferma delle restanti % di riduzione Tari, come da tabella soprariportata:

VALORI ISEE 2021		% RIDUZIONE TARI 2022
DA	A	
-	10.000,00	90%
10.000,01	11.000,00	80%
11.000,01	13.000,00	60%
13.000,01	15.000,00	40%
15.000,01	17.000,00	30%
17.000,01	20.000,00	20%

La riduzione è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte del contribuente da inviare al Comune entro il termine del 30/09/2022 e che sarà successivamente portata in detrazione nell'avviso di pagamento saldo/conguaglio Tari 2022; il criterio di accoglimento della richiesta, fino al limite delle risorse disponibili, tiene conto dei valori dell'Isee, che vengono graduati partendo dai valori più bassi, mentre, in caso di parità, in base all'ordine di arrivo della richiesta. Nel suddetto importo potranno essere riconosciuti interventi e agevolazioni ai sensi dell'art.19 comma 1 lettera a) del vigente Regolamento TARI. Si precisa che gli stanziamenti per tipologia di riduzioni sono importi stimati e, in sede di applicazione degli sconti, l'ammontare massimo complessivo deve essere pari ad € 120.000,00;

6) Di procedere con l'approvazione delle riduzioni Tari alle Utenze non Domestiche per il solo anno 2022, stimata in circa € 221.675,56, nel seguente modo :

- riduzione Tari del 40%, applicata alla Quota Fissa e alla Quota Variabile delle Utenze Non Domestiche, con la finalità di calmierare il prelievo per la Tassa Rifiuti in considerazione delle limitazioni e restrizioni subite dalle attività appartenenti alle seguenti categorie:
  - Cat. 1 - Musei, biblioteche, associazioni, scuole, luoghi di culto
  - Cat. 4 - Impianti sportivi
  - Cat. 7 - Alberghi con ristorante
  - Cat. 8 - Alberghi senza ristorante
  - Cat. 17 - Parrucchiere, barbiere, estetista .
  - Cat. 22 - Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Mense, Pub, Birrerie
  - Cat. 23 - Mense, Birrerie, Amburgherie
  - Cat. 24 - Bar, Caffè, Pasticceria

  La riduzione è riconosciuta d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento di conguaglio Tari 2022.
- riduzione pari al 30% destinata alle utenze non domestiche, non rientranti nella riduzione di cui al punto precedente, che hanno subito le conseguenze negative della crisi pandemica e un calo dei propri clienti, riscontrabile da un corrispondente calo di fatturato. La riduzione è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte del contribuente, da inviare al

Comune entro il termine del 30/09/2022, che sarà successivamente portata in detrazione nell'avviso di pagamento Tari 2022. L'importo stimato è da ritenersi a capienza, e la percentuale di riduzione è calcolata sulla base dell'incidenza dell'importo massimo concedibile stanziato a bilancio, fatto salvo il rifinanziamento della copertura, al totale della Tari dovuta dalle utenze richiedenti con un limite massimo di riduzione del 30%. I criteri di attribuzione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente comma, ove non già deliberati, saranno definiti con specifico atto di Giunta, come previsto dal Regolamento Comunale.

7) Di dare atto che i suddetti interventi costituiscono agevolazioni atipiche e non comportano aggravio per le singole categorie di utenza. Gli stanziamenti per tipologia di riduzione sono importi stimati e, in sede di applicazione degli sconti, l'ammontare massimo complessivo deve essere pari ad € 341.675,56. Nel limite di tale somma sono ammesse variazioni compensative tra le varie tipologie di agevolazioni. Le agevolazioni che eccedono le suddette somme potranno essere riconosciute previo adeguamento degli stanziamenti di bilancio

8) Di dare atto che il complessivo stanziamento nel Bilancio 2022 sarà pertanto finanziato mediante applicazione dell'avanzo vincolato 2021 e in particolare mediante applicazione della quota di fondo funzioni fondamentali definita come perdita figurativa TARI disponibile;

9) Di trasmettere copia del presente atto approvato, all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti per i provvedimenti di competenza;

10) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000, il 1° gennaio 2022;

11) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2022 e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.>>

Il Presidente, Elisa Parenti, assistito dai questori Sigg.ri Santunione, Berselli e Iacoi, mette ai voti in forma palese la proposta di deliberazione innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti: n. 20
Favorevoli: n. 15
Contrari: n. 0
Astenuti: n. 5 (Bergamini, Reggianini, Barbolini – Lega Salvini Premier; Righi Riva, Messori – Lista Civica per Cambiare)

LA PROPOSTA È APPROVATA.

Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico ed il relativo CD audio, numerato progressivamente col n. 5, è conservato agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale, quale verbale della seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Parenti Elisa	Il Segretario Generale Dr.ssa Clementina Brizzi
Atto sottoscritto digitalmente	***Atto sottoscritto digitalmente***